



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VIRTUS ABANO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) Si costituisce l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "VIRTUS ABANO A.S.D." in continuità con le A.S.D. PIO X ABANO, del DUEMONTI A.S.D. e della VIRTUS GIARRE PIOX A.S.D. associazioni che hanno da sempre proposto l'attività sportiva nel territorio della Città di Abano Terme con particolare attenzione alle fasce giovanili e alle fasce più deboli della popolazione, anche attraverso la gestione continuativa in convenzione con il Comune degli impianti sportivi comunali dello Stadio di Monteortone, campi B e C di via Monteortone, campo Senza Frontiere di via S. Pio X, Palestra Giarre sita in via dei Tigli, campi di calcetto e campo a 11 siti in via delle Acacie ad Abano Terme, oltre ai rispettivi impianti Parrocchiali.

Art. 2) I colori sociali dell'Associazione sono NERO-VERDE-ROSSO.

Art. 3) l'Associazione ha sede legale in Abano Terme via S. Pio X n° 3 presso il Centro Parrocchiale S. Lorenzo e con sedi operative presso la Parrocchia di Monteortone sita in Abano

Terme via Santuario n. 65 e presso la Parrocchia
di Giarre sita in Abano Terme via Giarre n° 12

OGGETTO

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro
e non procede, in nessun caso, alla divisione
degli utili tra gli associati, nemmeno in forma
indiretta e pertanto ogni eventuale utile viene
reinvestito nell'attività associativa

Art. 5) Essa è motivata dalla decisione dei soci
di vivere l'esperienza sportiva secondo la
visione dell'uomo e dello sport. Essa non
discrimina in base al sesso, alla religione, alla
provenienza, alle condizioni socio-economiche e
si ispira e conforma ai principi
dell'associazionismo di promozione sociale di cui
alla legge 383/2000.

Art. 6) L'Associazione opera secondo progetti
formativi, in sintonia con i Piani Pastoral
delle singole comunità parrocchiali in cui sono
radicate le tre componenti sportive in fusione,
collaborando con le famiglie e con le
associazioni del volontariato esistenti nel
territorio.

Art. 7) Finalità principale dell'associazione è la
proposta costante dello sport alle persone di



ogni censo, età, provenienza, appartenenza etnica o religiosa, con particolare attenzione alle fasce giovanili, quale strumento ludico, pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline sportive e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) o altri enti riconosciuti



dal CONI, le cui finalità siano in sintonia con lo Statuto. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito anche su basi passive. Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguimento dello stesso. E' espressamente





esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DURATA

Art. 8) La durata dell'Associazione è illimitata.

I SOCI

Art. 9) L'associazione sportiva concede la qualifica di socio ordinario a tutte le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla sua vita, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione, recano con continuità il loro contributo, che siano di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, né sanzioni disciplinari sportive gravi.

In ogni caso, la concessione della qualifica di socio è condizionata all'apposita domanda scritta del candidato.

In ogni caso, non sono considerati soci i semplici atleti iscritti alle varie competizioni e manifestazioni sportive alle quali l'associazione aderisca pur potendo i medesimi presentare ritualmente la domanda; per l'effetto i contributi dai medesimi atleti versati devono intendersi non quali quote associative, ma come contributo individuale per le spese affrontate

Scalini

dall'associazione per l'organizzazione delle
varie attività nelle quali gli atleti siano
coinvolti

L'età minima necessaria per l'ammissione a soci
non atleti è la maggiore età.

Art. 10) Sono soci dell'Associazione tutti coloro
che ne condividono le finalità ed i principi
ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 11) La qualifica di socio si ottiene al
momento dell'ammissione all'Associazione e deve
essere convalidata dal pagamento della quota
associativa annuale.

Art. 12) L'ammissione a socio viene deliberata dal
consiglio Direttivo. L'eventuale respingimento
deve essere notificato entro 30 giorni dalla
richiesta. A seguito del respingimento, la quota
associativa eventualmente versata sarà restituita.

Art. 13) Tutti i soci hanno diritto di partecipare
alla vita associativa. I soci maggiorenni e in
regola con gli adempimenti, esercitano
personalmente il diritto di voto nelle assemblee
e possono far parte degli organismi direttivi
dell'Associazione.

Art. 14) Gli associati hanno l'obbligo di
osservare lo statuto, di rispettare le decisioni



degli Organi dell'associazione e di corrispondere, nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, la quota associativa; di osservare le disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e degli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni Sportive nazionali di affiliazione.

Art. 15) Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote associative e dei relativi diritti. Le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 16) Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere sospeso o, nei casi più gravi espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 18) La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione

Per 

di quanto versato all'associazione.

Art. 19) La morosità interviene quando il socio non versa la quota associativa annuale entro la data di scadenza stabilita al 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20) Avverso la sospensione o l'espulsione i soci possono ricorrere al Comitato di Garanzia.

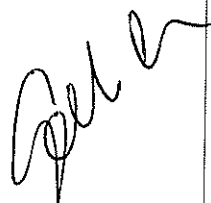
Art. 21) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun rimborso nell'ambito associativo.

Art. 22) I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente statuto.

Art. 23) Gli Organi dell'associazione sono:
L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ovvero entro sei mesi in caso di particolari esigenze organizzative per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei





soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 25) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 26) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 27) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo,

elegge il Consiglio Direttivo, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 29) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE

Art. 30) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 15 membri ed è rappresentato, al momento della costituzione, in maniera paritaria dalle tre associazioni sportive del comune di Abano Terme (Virtus Giarre PioX A.S.D, A.S.D. Pio X Abano e DueMonti Abano A.S.D.. Il Consiglio direttivo entro 10gg dalle elezioni si riunirà e nominerà il Presidente, due vice Presidenti e (uno per ogni associazione), un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la



rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 31) Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo come membri di diritto, senza diritto di voto, i Parroci pro-tempore delle Comunità o un loro delegato.

Art. 32) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ovvero entro sei mesi in caso di particolari esigenze organizzative del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

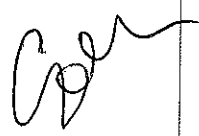
- La fissazione delle quote sociali;

- La redazione e approvazione degli eventuali Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

- Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci;





- Delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 34) Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di un o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Art. 35) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di

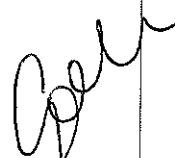
Gper

quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 36) Un Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 37) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei libri sociali e contabili. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 38) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la



funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 39) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o da un Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o da un Vicepresidente.

Art. 40) I membri del consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 41) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente più



anziano o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Il membro del Consiglio direttivo decade inoltre per prolungata cessata partecipazione all'attività dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo. Si intende comunque dimissionario il consigliere che, senza darne giustificazione, non partecipa alle riunioni del direttivo per almeno 3 incontri consecutivi;

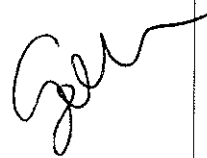
IL COMITATO DI GARANZIA

Art. 42) Il Comitato di Garanzia viene eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da 3 membri (uno per ogni associazione).

Art. 43) Il Comitato di Garanzia sovrintende e sorveglia il rispetto delle norme del presente statuto e del regolamento organico.

Art. 44) Al Comitato di Garanzia è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci, ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili.

Art. 45) I componenti del Comitato di Garanzia non





possono rivestire altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 46) I componenti del Comitato di garanzia rimangono in carica 3 anni

IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 47) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 48) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 49) L'anno associativo va dal 1 Luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al

preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi, ovvero entro sei mesi in caso di particolari necessità organizzative, dalla chiusura dell'anno associativo.

LO SCIoglimento

Art. 50) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni

NORME FINALI

Art. 51) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Seguono le firme dei soci presenti:

